

A) Disposizioni della **Convenzione 500**

3.2.5 Commissioni

3.2.5.1 Compiti

¹ La responsabilità operativa per gli ambiti specialistici definiti nella C500 compete alle commissioni seguenti:

- a) Commissione Mercato (KoM): ambiti prezzo e assortimento, commercializzazione, ripartizione degli introiti, modelli di indennizzo nella distribuzione;
- b) Commissione Distribuzione (KoV): ambiti processi, servizi e sistemi di distribuzione, mezzi di pagamento, assicuramento degli introiti, clearing, controllo dei titoli di trasporto;
- c) Commissione Informazione alla clientela Traffico (KKV): ambito informazione ai clienti;
- d) Commissione IT (KIT): ambito informatica.

² La KIT opera in base alle esigenze delle altre commissioni e svolge una funzione specialistica trasversale.

³ I compiti delle commissioni sono disciplinati nei particolari nei rispettivi capitoli d'oneri (allegati 3 – 6). Per il resto, devono essere osservate le direttive sulle competenze alla cifra 7 del regolamento organizzativo.

3.2.5.2 Composizione

¹ Le commissioni sono formate da 8 a 13 membri aventi ognuno diritto di voto e sono così composte:

- a) rappresentanti dei partecipanti al SD nazionale con un seggio fisso e
- b) rappresentanti dei partecipanti al SD nazionale dei comparti Traffico a lunga percorrenza, Traffico regionale, Traffico locale e Traffico turistico, in modo analogo alla cifra **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** cpv. 1 lett. b.

² Per ogni membro con un seggio fisso viene designato un supplente. Non sono autorizzate altre supplenze o procure.

³ I membri delle commissioni devono agire per gli interessi dell'Alliance SwissPass e li tutelano in buona fede. Segnatamente, nello svolgimento della loro attività per l'Alliance SwissPass essi non devono farsi condizionare dagli interessi loro propri o da quelli del loro datore di lavoro. Le persone che a causa dei loro propri interessi o di quelli del loro datore di lavoro si trovano in un conflitto d'interesse permanente con quelli dell'Alliance SwissPass non possono essere membri delle commissioni.

⁴ Oltre a quelli designati, nelle commissioni siedono anche membri con voto consultivo.

⁵ I particolari sono disciplinati nel regolamento organizzativo.

3.2.5.3 Adozione di decisioni

¹ Una commissione è abilitata a decidere se è presente almeno la metà dei suoi membri.

Estratto della Convenzione 500 e Allegato 1 Regolamento organizzativo

² A ogni membro spetta un voto. Per la presa di decisioni contano tutti i voti espressi. Le astensioni non sono considerate.

³ Per quanto non espressamente previsto altrimenti da altre disposizioni della C500, una proposta è accettata quando ottiene la maggioranza dei voti espressi. Anche il presidente partecipa alla votazione e decide in caso di parità.

3.2.5.4 Inoltro di decisioni delle commissioni al CS

¹ Il numero di membri di una commissione definito al cpv. 2 può trasmettere una decisione della propria commissione al CS purché:

- e) vi siano indicazioni che lasciano presumere che la decisione sia stata influenzata da un conflitto d'interessi, non sufficientemente considerato al momento della decisione (cfr. cifra 4.3 del regolamento organizzativo), oppure
- f) vi siano indicazioni che una decisione vada contro gli interessi dell'Alliance SwissPass.

² Il numero di voti necessari per la trasmissione dipende dalla grandezza della commissione e si basa sulla formula della «minoranza più grande possibile meno uno»:

| Numero di membri della commissione | Minoranza più grande possibile | Numero necessario per la trasmissione al CS |
|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 8 | 4 | 3 |
| 9 | 4 | 3 |
| 10 | 5 | 4 |
| 11 | 5 | 4 |
| 12 | 6 | 5 |
| 13 | 6 | 5 |

³ La trasmissione avviene con una proposta scritta e motivata. Questa deve pervenire al segretariato al più tardi entro 14 giorni civili dopo la decisione.

3.2.5.5 Elezione dei membri

¹ I membri di tutte le commissioni sono eletti per un periodo amministrativo di quattro anni. Le rielezioni sono possibili senza limitazioni.

² Se un membro di una commissione o un supplente si dimette, ha luogo una elezione suppletiva. Per quanto si tratti di un seggio non attribuito in modo fisso, la commissione lo mette a concorso sulla base delle esigenze minime da soddisfare conformemente al regolamento organizzativo. Essa può rinunciare alla messa a concorso se in questo modo il numero minimo di membri viene rispettato.

³ Per i seggi non attribuiti in modo fisso, i partecipanti al SD nazionale possono candidare persone che lavorano per loro. I candidati devono essere proposti in forma scritta con la prova della loro disponibilità.

⁴ Unicamente nel caso della KoM, i membri proposti da IT che partecipano a una o più comunità tariffali integrali, necessitano dell'appoggio formale di almeno una comunità tariffale integrale alla quale l'IT partecipa. Le candidature di comunità necessitano dell'appoggio formale di almeno una IT partecipante alla comunità.

Estratto della Convenzione 500 e Allegato 1 Regolamento organizzativo

⁵ Il segretariato esamina le candidature pervenute e sottopone alla commissione i dossier di candidatura rispondenti alle esigenze formali conformemente al regolamento organizzativo e al profilo dei requisiti. La commissione sottopone queste candidature al CS e formula una raccomandazione d'elezione al riguardo.

⁶ I partecipanti al SD nazionale con seggio fisso designano direttamente i loro membri nelle commissioni e i rispettivi supplenti. La nomina dev'essere confermata dal CS.

⁷ Alla scadenza del periodo amministrativo ha luogo una votazione generale di rinnovo dei membri delle commissioni e dei loro supplenti. I membri che si presentano per una rielezione devono fornire nuovamente l'attestazione di appartenenza al comparto e le eventuali raccomandazioni necessarie. Se un membro o un supplente che si ripresenta per la rielezione nella commissione non viene rieletto, ha luogo immediatamente una elezione suppletiva. Il CS può tuttavia rinunciare all'elezione suppletiva se in questo modo il numero minimo di membri viene rispettato.

3.2.5.6 Costituzione

¹ Le commissioni si costituiscono autonomamente, almeno ogni quattro anni all'inizio di un nuovo periodo amministrativo. Esse adottano un proprio regolamento interno.

² La presidenza della KoM e, nelle altre commissioni, la presidenza o la vicepresidenza, sono assunte da un rappresentante del mandatario più importante negli ambiti specialistici di competenza della singola commissione (cifra 3.2.5.1).

³ Le commissioni possono tuttavia prevedere una costituzione in deroga al cpv. 2, se lo ritengono opportuno nell'interesse dell'Alliance SwissPass. In questo caso, la decisione relativa alla costituzione dev'essere presentata per approvazione al CS.

3.2.5.7 Riunioni

Le commissioni si riuniscono almeno quattro volte l'anno. Per il resto si applicano le disposizioni del regolamento organizzativo.

B) Disposizioni della **Regolamento organizzativo** (Allegato 1 della C500)

3.2 Commissioni

3.2.1 Membri

¹ I membri delle commissioni, e se del caso i loro supplenti, devono essere persone attive per i partecipanti al SD nazionale che collaborano almeno alla T654 (metà-prezzo) e che sono anche membri dell'associazione ch-integral.

² I membri delle commissioni e se del caso i loro supplenti:

- a) hanno responsabilità dirigenziali e/o specialistiche all'interno delle loro organizzazioni e vantano spiccate conoscenze tecniche nel rispettivo ambito tematico della commissione;
- b) sono ben integrati nel settore;
- c) ricevono dalla loro organizzazione il necessario sostegno per svolgere in maniera appropriata la loro funzione di membro della commissione.

³ Se un membro o all'occorrenza il suo supplente non può partecipare a una riunione, può delegarvi al suo posto un'altra persona competente, quale ospite senza diritto di voto.

3.2.1.1 Membri con seggio fisso

¹ Ai partecipanti al SD nazionale con diritto a un seggio fisso nel CS secondo la cifra 3.1.1.1, spetta di diritto un seggio fisso anche in ciascuna commissione.

² I partecipanti al SD nazionale con un seggio fisso non hanno alcun diritto ad altri seggi nelle commissioni.

³ I supplenti devono essere designati dalla rispettiva azienda.

3.2.1.2 Membri come rappresentanze dei comparti

¹ Per l'attribuzione dei seggi non fissi nelle commissioni devono essere soddisfatte obbligatoriamente e in ogni tempo le esigenze minime della cifra 3.1.1.2 let. a) – e).

Inserimento: Cifra 3.1.1.2 let. a) bis e)

Per l'assegnazione dei seggi non fissi nel CS, le esigenze minime seguenti devono essere sempre soddisfatte cumulativamente e in ogni tempo:

- a) *al massimo due rappresentanze di partecipanti al SD nazionale con una quota principale di introiti (ricavi del traffico) dal comparto Traffico a lunga percorrenza;*
- b) *almeno due rappresentanze di partecipanti al SD nazionale con una quota principale di introiti (ricavi del traffico) dal comparto Traffico regionale;*
- c) *almeno due rappresentanze di partecipanti al SD nazionale con una quota principale di introiti (ricavi del traffico) dal comparto Traffico locale;*

Estratto della Convenzione 500 e Allegato 1 Regolamento organizzativo

- d) *almeno una ma non più di due rappresentanze di partecipanti al SD nazionale con una quota principale di introiti (ricavi del traffico) dal comparto Traffico turistico;*
- e) *almeno due rappresentanze di partecipanti al SD nazionale con sede principale nella Svizzera di lingua francese/italiana;*
- f) *al massimo una rappresentanza di un partecipante al SD nazionale con una quota principale di introiti (ricavi di tutti i traffici) della medesima comunità;*
- g) *nessuna rappresentanza di una IT partecipante al SD nazionale facente parte di una comunità che detiene già un seggio grazie alla rappresentanza della propria comunità e viceversa.*

² Per quanto possibile, almeno la metà dei seggi dev'essere assegnata ai partecipanti al SD nazionale che non sono rappresentati nel CS. In ogni caso, un membro del CS non può avere contemporaneamente un seggio in una commissione. Se cambia la composizione del CS, al prossimo rinnovo totale devono essere attuati corrispondenti adattamenti nelle commissioni.

³ Per quanto concerne la KoM vale inoltre quanto segue:

- a) al massimo una rappresentanza di un partecipante al SD nazionale con una quota principale di introiti (ricavi di tutti i traffici) della medesima comunità;
- b) nessuna rappresentanza di una IT partecipante al SD nazionale facente parte di una comunità che detiene già un seggio grazie alla rappresentanza della propria comunità e viceversa.

⁴ Se più partecipanti al SD nazionale sono organizzati in strutture di gruppi, holding o comunità di trasporti, a questi spetta non più di un seggio per ogni commissione.

⁵ Nell'assegnazione dei seggi alle varie rappresentanze occorre inoltre considerare adeguatamente i seguenti aspetti:

- a) Partecipanti al SD nazionale del traffico regionale e locale da ambiti di agglomerati e di comunità
- b) Partecipanti al SD nazionale del traffico regionale con utilizzo spiccatamente turistico
- c) Differenti modalità di trasporto (rotaia, strada, ferrovie alpine / battello).

3.2.1.3 Membri assessori

¹ Le seguenti istituzioni delegano ciascuna un proprio rappresentante con voto consultivo in ogni commissione:

- g) UFT;
- h) Associazione ch-integral (rappresentante del segretariato).

² La KIT delega una rappresentanza in ognuna delle commissioni KoM, KoV e KKV.

3.2.1.4 Ospiti

Se lo richiedono gli oggetti all'ordine del giorno, per la durata delle deliberazioni sul singolo oggetto è possibile far partecipare specialisti in qualità di consulenti.

4 Riunioni e deliberazioni

Le disposizioni che seguono prevedono norme concrete per le riunioni dell'assemblea delle comunità, del CS, delle commissioni, del gruppo NPK e dei gruppi di lavoro permanenti. Esse si applicano per gli altri organi solo laddove è indicato espressamente.

4.1 Riunioni

Le riunioni dell'assemblea delle comunità, del CS, delle commissioni e dei gruppi di lavoro permanenti sono fissate in anticipo per ogni anno civile e coordinate le une alle altre.

4.1.1 Convocazione e disciplina delle sedute

¹ Le convocazioni alle assemblee delle comunità, comprensive di ordine del giorno e delle proposte del CS (incl. le rispettive basi decisionali), sono inviate dal segretariato via e-mail a tutti gli aventi diritto a partecipare sec. la cifra 3.2.3.2 della C500, almeno 20 giorni civili prima della data dell'assemblea.

² Le convocazioni alle riunioni del CS, delle commissioni e del gruppo NPK sono trasmesse dai rispettivi presidenti per il tramite del segretariato. La documentazione per le riunioni deve essere inviata ai partecipanti almeno 14 giorni prima della seduta. In casi eccezionali ha luogo un invio a posteriori per oggetti già messi all'ordine del giorno al più tardi sette giorni civili prima della rispettiva riunione.

³ Le convocazioni alle riunioni dei gruppi di lavoro permanenti sono trasmesse dai rispettivi presidenti per il tramite del segretariato. La documentazione per le riunioni deve essere inviata ai partecipanti almeno sette giorni prima della seduta.

⁴ Almeno tre membri aventi diritto di voto possono richiedere la convocazione di una riunione del CS, delle commissioni, del gruppo NPK o dei gruppi di lavoro permanenti, presentando una domanda scritta e motivata. Per il CS, la domanda va indirizzata al presidente del CS, per le commissioni, il gruppo NPK e i gruppi di lavoro permanenti al segretariato. La riunione deve essere convocata entro un termine di 30 giorni civili dopo l'arrivo della domanda.

⁵ Il presidente del CS e i presidenti delle commissioni, del gruppo NPK e dei gruppi di lavoro permanenti dirigono la riunione in modo imparziale, concreto e oggettivo e provvedono a uno svolgimento efficiente dei lavori.

⁶ Le riunioni del CS e delle commissioni si tengono in tre parti secondo i settori di attività.

4.1.2 Obbligo di presenza

¹ I membri del CS e delle commissioni sono obbligati a partecipare alle riunioni. Se un membro manca per oltre 1/3 delle riunioni (nell'ambito di un anno civile), il rispettivo presidente lo interpella per chiarire le ragioni delle assenze. Se al membro dovesse prevedibilmente e per una ragione qualsiasi risultare impossibile partecipare regolarmente alle riunioni, il CS, su proposta del presidente del rispettivo organo e dopo aver sentito l'interessato, può disporre l'esclusione e la nuova attribuzione del seggio.

² Questa regola si applica anche per i membri dei gruppi di lavoro permanenti. L'eventuale esclusione e nuova attribuzione del seggio ha luogo in questo caso ad opera della preposta commissione.

Estratto della Convenzione 500 e Allegato 1 Regolamento organizzativo

4.1.3 Verbali

¹ I lavori delle riunioni sono documentati in un verbale. Nello stesso sono riportati, per ogni oggetto all'ordine del giorno, le discussioni sostanziali e le deliberazioni. Esso deve soddisfare il criterio di documento comprensibile per sé, ossia le decisioni devono poter essere capite e comprese in ogni momento dai singoli membri senza lo studio di allegati.

² Nei verbali delle riunioni del CS e delle commissioni devono inoltre figurare, per ogni deliberazione, la presenza e il voto dei singoli membri (o dei loro supplenti).

³ Per il CS, le commissioni e il gruppo NPK, la tenuta del verbale è compito del segretariato.

⁴ I verbali sono firmati dal verbalista e dal presidente del rispettivo organo.

⁵ L'invio dei verbali avviene entro 14 giorni civili dopo una riunione del CS, delle commissioni o del gruppo NPK ed entro sette giorni civili dopo una riunione di un gruppo di lavoro permanente.

⁶ I verbali sono pubblicati nell'area riservata del sito web del segretariato. Vi possono accedere tutti i membri aventi diritto di voto (incl. i relativi supplenti, ove previsto) e tutti i membri accessori del Consiglio strategico, delle commissioni, del gruppo NPK, di tutti i gruppi di lavoro permanenti nonché dell'ufficio di revisione SDN e dell'ufficio di verifica della Compliance; inoltre anche i collaboratori del segretariato. Il presidente del rispettivo organo è autorizzato a richiedere ulteriori accessi da parte di ospiti.

4.2 Deliberazioni

4.2.1 Deliberazioni per corrispondenza

¹ Se lo richiede l'urgenza di un oggetto, nell'ambito dell'assemblea delle comunità, del CS e delle commissioni sono ammesse le deliberazioni per corrispondenza (per posta o per e-mail).

² A tale riguardo, agli aventi diritto di voto deve essere fissato un termine di risposta; esso è di regola di 30 giorni civili per l'assemblea delle comunità e generalmente di 14 giorni civili per il CS e le commissioni. Termini di risposta più brevi sono possibili in ogni momento, purché tutti gli aventi diritto di voto siano d'accordo.

³ In caso di deliberazioni per corrispondenza, tutti gli aventi diritto di voto valgono come presenti. I voti non espressi sono considerati astensioni. Si applicano altrimenti le disposizioni in materia di deliberazione secondo la C500.

⁴ Trascorso questo termine, l'esito della consultazione viene immediatamente comunicato in forma scritta a tutti gli aventi diritto di voto e ripreso nel verbale della prossima assemblea o riunione ordinaria.

4.2.2 Deliberazione elettronica

¹ Le decisioni riguardanti gli oggetti da mettere all'ordine del giorno dell'assemblea delle comunità, del CS e delle commissioni possono essere adottate online prima della seduta. Tali punti all'ordine del giorno sono dichiarati come oggetti eDecide. Gli oggetti eDecide sono stabiliti per l'assemblea delle comunità dal CS e per il CS e le commissioni dal segretariato d'intesa con i rispettivi direttivi.

Estratto della Convenzione 500 e Allegato 1 Regolamento organizzativo

² Se un avente diritto di voto chiede che sia discusso un oggetto eDecide, tale argomento deve essere trattato in occasione dell'assemblea o della riunione. La deliberazione avviene durante l'assemblea o la riunione oppure, eventualmente, tramite deliberazione per corrispondenza. In questi casi, i voti espressi tramite eDecide non sono considerati.

³ A tale riguardo, agli aventi diritto di voto deve essere fissato un termine di risposta; esso è di almeno 20 giorni civili per l'assemblea delle comunità e di almeno 10 giorni civili per il CS e le commissioni.

⁴ In caso di oggetti eDecide, tutti gli aventi diritto di voto valgono come presenti. I voti non espressi sono considerati astensioni. Si applicano altrimenti le disposizioni in materia di deliberazione secondo la C500.

⁵ Trascorso questo termine, l'esito della consultazione viene immediatamente comunicato in forma scritta a tutti gli aventi diritto di voto e ripreso nel verbale della prossima assemblea o riunione ordinaria.

4.2.3 Ponderazione dei voti nel CS

4.3 Gestione dei conflitti di interesse nel CS e nelle commissioni

¹ Se un membro del CS o di una commissione constata che in un determinato oggetto i suoi propri interessi o quelli del suo datore di lavoro potrebbero essere in contrasto con quelli dell'Alliance SwissPass, ne informa il presidente del CS o della commissione.

² Non appena il presidente del CS o della commissione considera la contrapposizione di interessi così segnalata talmente grave che tra i differenti interessi del membro vi sia una contraddizione irresolubile, informa l'intero organo in merito alla presenza di un simile conflitto.

³ Dietro corrispondente proposta del presidente del CS o della commissione, il CS o la commissione decide uno dei provvedimenti di seguito indicati, in assenza del membro interessato e con riguardo alla natura del rispettivo oggetto e dell'entità del conflitto d'interesse:

- a) esclusione del membro sia durante la discussione sia al momento della deliberazione sul rispettivo oggetto;
- b) esclusione del membro solo al momento della deliberazione sul rispettivo oggetto;
- c) discussione e deliberazione con la partecipazione del membro interessato e successiva conferma della decisione da parte:
 - i. dell'insieme dei partecipanti al SD nazionale e/o dell'assemblea delle comunità (a dipendenza del settore di attività interessato) nel caso di decisioni del CS;
 - ii. del CS nel caso di decisioni delle commissioni.

⁴ Se un membro ritiene che in relazione con un determinato oggetto un altro membro si trovi in un conflitto d'interesse, ne informa il presidente del rispettivo organo. Questo decide se sia necessaria un'informazione dell'intero organo e un provvedimento come ai cpv. 2 e 3.

⁵ Nella misura in cui il presidente del CS o di una commissione è coinvolto da un conflitto di interesse, il vicepresidente ne assume i compiti secondo le disposizioni che precedono.